

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2019, n. 17-8280

L. 21/2001. LR 3/2010. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo dell'importo di Euro 48.003,51 per un intervento di manutenzione straordinaria in alloggi rilasciati di proprietà della Città di Torino - Città Metropolitana di Torino (P.I. n. 9303).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 11692 del 27/2/2018 l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 760 del 21/12/2017, con la quale veniva richiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 48.003,51 a valere sulle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, trattenute e depositate presso l'ATC e della somma di euro 35.422,86 a valere sulle risorse versate di cui all'Accordo di Programma sottoscritto il 19/04/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte, per un intervento di manutenzione straordinaria in alloggi rilasciati di proprietà della Città di Torino - Città Metropolitana di Torino;

con la nota sopra citata venivano altresì trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Centrale per il citato intervento di manutenzione straordinaria copia del Quadro tecnico-economico (QTE) n. 1 per un importo complessivo di programma pari ad Euro 83.426,37 e dei QTE articolati per tipologia di risorse (trattenute e versate) nonché del parere della competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) n. 403 del 16/2/2018 rilasciato ai sensi del Regolamento di edilizia sovvenzionata n. 4/R/2013;

richiamato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

richiamato altresì che:

la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

la Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici regionali della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo, la proposta di utilizzo dei fondi

sopra indicati deve essere formalizzata dall' A.T.C. mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

dato atto che:

per quanto concerne la richiesta dell'utilizzo delle risorse trattenute e depositate presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale , pari ad Euro 48.003,51, risulta possibile procedere con la relativa autorizzazione, e pertanto attribuire all'intervento il numero di programma 9303 mediante l'adozione del presente atto;

per quanto invece concerne la richiesta relativa all'utilizzo delle risorse versate, pari ad Euro 35.422,86, poiché risulta in fase di definizione il monitoraggio dei fondi ancora giacenti di cui all'Accordo di Programma sottoscritto il 19/04/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte, necessari per garantire la copertura finanziaria per l'entità dell'importo richiesto, si ritiene di demandare ad un successivo provvedimento l'autorizzazione, limitatamente a tale fattispecie di risorse.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

preso atto del parere favorevole della Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) n. 403 espresso in data 16/2/2018 ai sensi della nota Prot. 3587/18 del 20/04/01;

visto il Regolamento per gli interventi di Edilizia Sociale Sovvenzionata n. 4/R/2013 e s.m.i.;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

-di autorizzare, ai sensi della Legge 21/2001 e della L.R. 3/2010, richiamando l'art. 3, comma 2 del Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia Sociale Sovvenzionata, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo dell'importo di euro 48.003,51 a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'A.T.C. stessa, per un intervento di manutenzione straordinaria in alloggi rilasciati di proprietà della Città di Torino - Città Metropolitana di Torino (P.I. n. 9303);

-di demandare ad un successivo provvedimento l'autorizzazione per quanto concerne la richiesta relativa all'utilizzo delle risorse versate, pari ad Euro 35.442,86, di cui all'Accordo di Programma

sottoscritto il 19/04/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte, ad avvenuta definizione del monitoraggio dei fondi giacenti di cui al citato Accordo di Programma, necessari per garantire la copertura finanziaria per l'entità dell'importo richiesto.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)